

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni, recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali”;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

CONSIDERATO che le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii. sono state modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990 n. 142, contenute negli articoli di recepimento di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii., per cui, ancorché abrogata dal D.Lgs. n. 267/2000, questa norma trova tuttora applicazione nella Regione siciliana, nei limiti del recepimento;

CONSIDERATO che l’art. 55 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dall’art. 1, lettera i) della l.r. n. 48/91, prevede, al comma 1, che “*L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato*”;

PRESO ATTO che il Comune di Sommatino (CL), giusta deliberazione n. 5 del 25 gennaio 2018, adottata dal consiglio comunale recante la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 259, comma 1 del TUOEL, non ha approvato, entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

VISTA la nota prot. n. 88621 del 10/07/2018 del Ministero dell’Interno, nella quale ha precisato che tale inosservanza, integra l’ipotesi di cui all’art. 141 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO la Regione siciliana, pur avendo potestà legislativa esclusiva in materia di Enti locali, al riguardo, si è orientata nel recepimento dinamico dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali così come disciplinato dallo Stato, collocando tale inadempienza, quale grave e persistente violazioni di legge, ai sensi dell’art. 141 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P. n. 535/GAB del 18.04.2019, corredato della relazione/proposta all'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 6258 del 10.04.2019, con il quale è stata disposta la nomina del Commissario straordinario con le funzioni dell'Organo consiliare cessato, con conseguente applicazione della sanzione dello scioglimento dell'Organo consiliare, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario;

VISTO il ricorso registro generale n. 985 del 2019, proposto dai Consiglieri comunali del Comune di Sommatino, Cocita Angela Emanuela Pia e altri, per l'annullamento, previa sospensione, del richiamato D.P. n. 535/Gab.;

PRESO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima, Palermo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2019, con Ordinanza n. 1517/2019, formalmente pervenuta in allegato alla nota della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 25983 del 18 giugno 2019, acquisita il 20 giugno 2019 al prot. n. 10150, unitamente alla nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 53941/2019, ha disposto gli incumbenti istruttori, fissando l'udienza camerale di discussione della domanda cautelare alla data del 18 luglio 2019 e che con Ordinanza n. 862/2019, ha accolto l'istanza cautelare merito dei ricorrenti, sospendendo l'efficacia del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Sommatino con fissazione dell'udienza del 16 luglio 2020;

PRESO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima, conseguentemente, nella camera di consiglio del 18 luglio 2019, con Ordinanza n. 862/2019, formalmente pervenuta in allegato alla nota dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 13470 del 05 agosto 2019, acquisita il 07 agosto 2019 al prot. n. 12893, ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso testé indicato e per l'effetto ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

RITENUTO opportuno, alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto che hanno indotto il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda cautelare di cui all'Ordinanza n. 862/2019 del 18 luglio 2019, dovere esercitare il potere di riesame da parte dell'Amministrazione regionale, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, relativamente al D.P. n. 535/GAB del 18 aprile 2018, per valutare le nuove circostanze di fatto e gli eventuali nuovi e diversi motivi di interesse pubblico;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere intervenire al fine di rimuovere il contenzioso in atto presso il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima, il quale, fra l'altro, con la richiamata Ordinanza n. 862/2019 del 18 luglio 2019 ha fissato la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 16 luglio 2020, considerato che sono venute meno, all'esito dell'attività istruttoria di riesame condotta, come testé indicato, le ragioni per resistere nel giudizio medesimo in corso, tenuto conto della nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, quindi del quadro normativo regionale applicabile;

VISTO l'art. 21 – *quinquies Revoca del provvedimento*, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il quale al comma 1 dispone che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato”*;

RITENUTO, per le motivazioni espresse, di dovere procedere alla revoca del D.P. n. 535/GAB del 18 aprile 2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sommatino, con la contestuale nomina del Commissario straordinario con le funzioni dell'Organo consiliare cessato, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario, stante la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2017/2019 da parte del Consiglio comunale medesimo;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

D E C R E T A

Art. 1

Il D.P. n. 535/GAB del 18 aprile 2018, corredato della relazione/proposta all'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 6258 del 10 aprile 2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sommatino con le modalità prescritte dall'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g) della l.r. n. 48/1991, con la contestuale nomina del Commissario straordinario con le funzioni dell'Organo consiliare cessato, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario è revocato con effetto ex nunc, fatti salvi, pertanto, i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà notificato all'Amministrazione comunale di Sommatino, al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Palermo, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

Palermo, li 23 DIC. 2019

L'ASSESSORE
GRASSO



IL PRESIDENTE
MUSUMECI

